



# CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente Cisl

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036 – Fax. 06-4464779

P.e.: [coordinamento.csa@csaral.it](mailto:coordinamento.csa@csaral.it) – Pec: [nazionale@pec.csaral.it](mailto:nazionale@pec.csaral.it)

## Segreteria Nazionale Dipartimento Polizia Locale

Via Prospero Alpino 69 – 00154 - Roma

Tel 06-5818638 – Fax 06-5894847

P.e.: [segreteria.nazionale@ospol.it](mailto:segreteria.nazionale@ospol.it) – Pec: [csa.dplnazionale@pec.it](mailto:csa.dplnazionale@pec.it)

Roma, 23 gennaio 2021

Prot. 56/SN/DPL

**Gentile Onorevole,**

in riferimento all'imminente conversione del decreto c.d. "milleproroghe" in esame in commissione parlamentare, le significhiamo oggettive problematiche in merito al superamento del precariato nei Corpi e Servizi della Polizia Locale e in generale nella P.A. (Enti Locali), per tale motivo si ritiene utile, per gli scopi prefissati, apportare modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 20, commi 1 e 2, oggetto già di modifiche (in allegato documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

Certi di una Sua autorevole attenzione nel voler porre gli emendamenti che di seguito si propongono.

Cordiali saluti

Coordinatore Nazionale D.P.L.  
Stefano Lulli

Il Segretario Generale

Francesco Garofalo

### ATTUALE TESTO D.LGS. 75/2017

*Art. 20 - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni -.*

*1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del \*31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  
(\*modificato dall'articolo 4 bis, comma 1, lettera a), del DL 34/20 come convertito dalla legge 77/20 – ndr)

**Visto il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. milleproroghe, attualmente in esame in commissione, che prevede solo modifiche all'art. 20, comma 11 bis, del D.lgs. 75/2020, attraverso il comma 8 dell'art. 1, si propongono i seguenti emendamenti:**

## **EMENDAMENTI AL COMMA 8 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

### **ATTUALE TESTO COMMA ART. 1, COMMA 8, DECRETO-LEGGE 31/12/ 2020, n. 183**

*“All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.*

### **EMENDAMENTI:**

**All'articolo 20, comma 1, modificare “fino al 31 dicembre 2021” in ((fino al 31 dicembre 2022))**

**All'articolo 20, comma 1, lettera a), aggiungere ((, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione))**

**All'articolo 20, comma 2, lettera b), modificare:**

**“nel triennio 2018 – 2020” in ((nel triennio 2019 – 2021))**

**“al 31 dicembre 2020” in ((entro il 31 dicembre 2021))**

**Integrare al termine:**

**((o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione))**

### **ART. 1, COMMA 8 - NUOVO TESTO EMENDATO**

**- Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni -**

**All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1 le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022". All'articolo 20, comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente periodo “, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione”. All'articolo 20, comma 2, lettera b), le parole “nel triennio 2018 – 2020” sono sostituite dalle seguenti “nel triennio 2019 – 2021” e le parole “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2021”, alla fine del periodo aggiungere “o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione”. Al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.**

**SI CONDIVIDONO I SEGUENTI EMENDAMENTI:**

**1) Dopo Art. 22**

**Articolo aggiuntivo:**

**- Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale -**

**TESTO**

**“1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di**

bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di 1 anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri 2 anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.”

2) Dopo Art. 22

**Articolo aggiuntivo**

- Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati -  
TESTO

“L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato”

3) Dopo Art. 22

**Articolo aggiuntivo**

- Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati -

TESTO

“Nei limiti e nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), destinati per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale”